



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 92 del 11/06/2021

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale - Divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

Rilevato che a seguito della graduale riapertura post lockdown degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto in diverse zone della città e, più specificatamente, nelle zone della c.d. “movida”, si sono rinnovati quei fenomeni di importante concentrazione di cittadini che, inevitabilmente, sfociano nel disturbo del riposo e della tranquillità e, in taluni casi, possono creare fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico;

Considerato che tale notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore nelle ore serali e notturne e nelle zone del centro storico, frequentate per lo più da parte dei più giovani inclini a consumare bevande alcoliche e non, impone la necessità di approntare adeguate misure atte a garantire sia il rispetto della quiete pubblica, il decoro urbano, la sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;

Dato atto che in tali occasioni si è riscontrato frequentemente il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, metallo e/o in contenitori rigidi in plastica o similari, che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo;

Ritenuto che le abitudini anzidette possono provocare fattori di forte criticità - così come peraltro segnalato dalla Questura di Palermo con la nota prot. 0142043 del 10/06/2021 - poiché possono contribuire ad alimentare, sia fenomeni di degrado urbano e danneggiamenti del patrimonio culturale, sia problemi di ordine e sicurezza pubblica legati a incidenti con lesioni alle persone, in

quanto, i frammenti dei contenitori delle bevande, talvolta, sono state utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie;

Considerato:

- che risulta necessario contrastare tutte le occasioni che possano dare luogo a tali situazioni con l'adozione di un provvedimento restrittivo la cui applicazione possa provocare un miglioramento del grado della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
- il consumo di bevande somministrate in contenitori di vetro e similari ha comportato, già nel passato, situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana, tali da compromettere la normale e corretta fruizione di svariate aree pubbliche;
- tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti, nonché per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività;

Rilevato che nella riunione del 03/06/2021 dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata sottolineata l'esigenza di adottare il presente provvedimento nei tempi e nei modi indicati;

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno vietare in tutto il territorio comunale la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori in vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale;

Vista la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e preservano il decoro del territorio;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **sull'intero territorio comunale dal 12/06/2021 e fino al 31/07/2021 compreso e nei giorni e negli orari di seguito indicati:**

12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 giugno 2021 e 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 31 luglio 2021 dalle ore 21:00 alle ore 07:00

il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale,

anche dispensate dai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi.

E' fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

E' sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”*.

La presente ordinanza avrà validità sino al 31/07/2021 con possibilità di reiterazione e/o modificazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco
Leoluca Orlando